

ASSOCIAZIONE STUDENTESCA LAVORI IN CORSO

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA

Art 1

E' costituita l'associazione studentesca denominata: "Lavori in Corso".

Art 2

Essa ha sede in Torino, corso duca degli Abruzzi n. 24.

Art 3

L'associazione, che non ha fini di lucro, neppure indiretto, opera nell'ambito universitario sul territorio della Regione Piemonte.

Art 4

L'associazione ha per oggetto:

la realizzazione di manifestazioni culturali, rassegne, incontri, dibattiti, manifestazioni sportive e di spettacolo e lo svolgimento di attività di orientamento ed informazione universitaria. Inoltre si pone come parte attiva nell'ambito della rappresentanza studentesca all'interno degli organi di governo del Politecnico.

A tal fine essa potrà:

- Creare spazi d'aggregazione tra gli studenti universitari;
- Produrre, direttamente o in appalto e/o compartecipazione manifestazioni culturali di ogni genere;
- Curare la pubblicazione, la diffusione di opuscoli, libri, materiale informativo e didattico;
- Organizzare corsi di preparazione e supporto alla didattica ordinaria ed altre attività di orientamento finalizzate all'accoglienza degli studenti iscritti al primo anno;

Art 5

L'associazione ha durata illimitata.

PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI

Art 6

Il patrimonio è costituito da eventuali erogazioni, donazioni, contributi, lasciati da parte di persone fisiche, Stato, enti o istituzioni pubbliche, organismi internazionali, enti privati.

ORGANI

Art 7

Sono organi dell'associazione:

- Il presidente;
- Il consiglio direttivo;
- L'assemblea dei soci.

SOCI

Art 8

Sono soci gli studenti universitari, i professori, gli assistenti, i ricercatori ed il personale amministrativo dell'università la cui domanda di ammissione rivolta al consiglio direttivo venga accettata dallo stesso.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

A tutti gli associati spetta il diritto di voto nelle assemblee e, in particolare, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art 9

Le decisioni del consiglio direttivo, in tema di ammissione dei soci, sono motivate ed insindacabili.

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni (la relativa comunicazione, da farsi mediante lettera raccomandata produce effetti dal suo ricevimento);
- Indegnità (quando si contravvenga ai doveri stabiliti dallo statuto, su decisione motivata e inappellabile del Consiglio Direttivo; a richiesta, devono essere ascoltate le sue giustificazioni);
- Fuoriuscita a qualsiasi titolo dal mondo universitario (laurea, interruzione degli studi, cambio di occupazione, ecc...);

AMMINISTRAZIONE

Art 10

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 membri eletti a scrutinio segreto dall'assemblea, tra i soci, per la durata di due anni; essi sono tuttavia eleggibili.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere o di più consiglieri, ma in numero non superiore alla metà dei componenti, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla loro sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea successiva.

Art 11

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente.

Art 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che deve rimanere depositato presso la sede sociale durante i successivi quindici giorni, affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione.

Art 13

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni salvo quelle imposte dalla legge e dallo Statuto.

Spetta in particolare al Consiglio:

- Deliberare la convocazione dell'assemblea ed il relativo ordine del giorno;
- Eleggere, nell'ambito dei suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente;
- Determinare il programma delle attività dell'associazione;
- Decidere sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
- Stabilire e delegare i poteri di firma;
- Deliberare l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti;
- Compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'associazione, esclusi quelli riservati dalla legge o per statuto all'assemblea.

Art 14

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli presiede sia il Consiglio Direttivo che l'assemblea; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed assicura il funzionamento dell'Associazione.

Il Vicepresidente sostituisce in tutte le sue attribuzioni il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

ASSEMBLEA

Art 15

L'assemblea è sovrana ed è costituita dai soci.

Spetta all'assemblea:

- Stabilire gli orientamenti generali dell'attività dell'associazione;
- Determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, e procedere alla relativa nomina;
- Deliberare sugli altri argomenti attinenti la gestione e lo sviluppo dell'associazione, ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- Apportare modifiche allo Statuto;
- Compilare eventualmente il regolamento interno per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione.